



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Prot. n. 3046-1.11.

Malè, 31.03.2015

OGGETTO: Il piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Malè - anno 2015

Spett.le
Corte dei Conti di Trento
Sezione Regionale di Controllo
Via Manci, 8
38100 Trento

Il protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2015, sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015, codifica l'obbligo della approvazione da parte degli Enti Locali del cd. *"Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali"*.

In adempimento delle suddette previsioni, unitamente alla presente si inoltra quanto di competenza di questo Ente.

Distinti saluti

IL SINDACO
Raganini Bruno



Relazione società partecipate

UFFICIO SEGRETERIA
Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116
Cod. Fisc. 00378700223
E-MAIL segreteria@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Malè
anno 2015

Il protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2015, sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015, codifica l'obbligo della approvazione da parte degli Enti Locali del cd. *"Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali"*.

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica Relazione tecnica e questa deve evidenziare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc);
- il dettaglio dei risparmi da conseguire.

I tempi di operatività sono:

- entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni;
- entro 31/12/2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- entro il 15 marzo del 2016 redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016. La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

La norma sopra richiamata fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 delle legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'*exit* degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali.

Anche il Comune di Malè è interessato dalla suddetta normativa vero che accanto a interventi nel settore dei servizi pubblici, nel corso degli anni questo Ente ha assunto alcune partecipazioni in società che svolgono attività diverse dall'erogazione di servizio pubblico, ma d'interesse per la collettività amministrata. Obiettivo dell'Amministrazione locale era e rimane quello della soddisfazione della domanda di pubblici servizi, quantitativamente crescente ma, soprattutto, più complessa e sofisticata sotto il profilo qualitativo. Altro

obiettivo era quello di partecipare ad iniziative che potessero generare opportunità significative sul territorio in termini economici, ambientali e quindi con ampie ricadute sociali. In quest'ottica si era provveduto a esternalizzare o definire partecipazioni per gestire alcuni servizi e attività a carattere imprenditoriale secondo principi e regole che garantissero da un lato maggior efficienza e efficacia, ma non escludessero comunque il Comune dalla definizione delle politiche di gestione. Che in qualità di soggetto di riferimento per lo sviluppo del territorio, nella predisposizione e attuazione di progetti di pianificazione e sviluppo, ci si è appunto avvalsi anche del contributo di società partecipate che hanno come settori principali di attività quelli dei servizi pubblici locali, della riqualificazione territoriale e della promozione economica, tanto da detenere quote in società come indicato a seguire.

E' chiaro che da allora ad oggi molto è cambiato sia sotto il profilo giuridico che macro economico risultando così variati tutti i presupposti di natura formale che sostanziale. Infatti, la forte spinta liberalizzatrice che ha investito la P.A. non ha fatto venir meno la domanda di intervento pubblico da parte degli utenti ma, piuttosto, ne ha mutato la natura e le politiche per la sua realizzazione.

Pertanto, così come desumibile dalla Relazione Cottarelli, anche il legislatore conferma quale norma cardine del nostro ordinamento l'art. 3 comma 27 delle legge, per trovare i fondamenti della capacità giuridica degli enti locali di detenere ancora partecipazione in società di capitali.

I comuni, tra gli altri, a decorrere appunto dall'01.01.2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

Inoltre la norma precisa gli organi di tali amministrazioni cui incombe l'adempimento e, nel ns. caso, si fa riferimento ai Sindaci i quali devono definire il suddetto piano, che deve appunto riguardare le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente.

Per documentare le suddette partecipazioni si ritiene utile partire da quanto riportato nella deliberazione consigliare n. 70 dd. 21.12.2010 a mezzo la quale si fotografava e documentava la seguente situazione;

Società che svolgono servizi pubblici locali

- **Trentino Trasporti Esercizio spa.** (quota partecipazione 0,042%): società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege di supporto ad attività istituzionali nel settore della gestione dei servizi pubblici di trasporto ammessi ex L. 244/2007 e s.m..
- **Trentino Riscossioni spa.** (quota partecipazione 0,021%): società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege di supporto ad attività istituzionali nel settore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate del Comune ex D.L. 446/97. ammessi ex L. 244/2007 e s.m..

- **Società Gestione Strutture s.r.l.** (quota partecipazione 100%): società in House, braccio operativo dell'amministrazione per quanto riguarda la gestione di servizi a domanda individuale connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva e del cinema teatro comunale.

Società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali

- **Informatica Trentina s.p.a.** (quota partecipazione 0,021%); società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi, disciplinati ex lege, di supporto ad attività istituzionali nel settore dell'informatica e telematica ammessi ex L. 244/2007 e s.m..
- **Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa** (quota partecipazione 0,420%); attività qualificabile come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente quali assistenza e consulenza in materie di interesse, rappresentanza a livello istituzionale, ammessa ex L. 244/2007 e s.m..

Società che producono beni e/o servizi di interesse generale diverse dai servizi pubblici

- **Trentino Trasporti s.p.a.** (quota partecipazione 0,042%); società che realizza e gestisce il patrimonio infrastrutturale (mobili e immobili) funzionale alla gestione del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano da parte della partecipata Trentino Esercizio s.p.a.. La Trentino Trasporti S.p.a. mette a disposizione della Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. tutti i beni necessari alla gestione del servizio pubblico mediante un contratto di affitto di azienda. La prima è pertanto società le cui scelte strategiche di allocazione degli investimenti rivestono senza dubbio un ruolo fondamentale per lo sviluppo del trasporto pubblico e più in generale per la mobilità sul territorio comunale e di valle, scelta coerente a quanto disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione 14 marzo 2008, n. 663, su conforme parere del Consiglio delle Autonomie Locali, che nei predetti termini ha approvato la riorganizzazione **del settore**.
- **Azienda di Promozione Turistica della Valle di Sole, Peio e Rabbi soc. cooperativa** (quota partecipazione 0,780%); attività di valorizzazione e qualificazione turistica del territorio la cui partecipazione è disciplinata ex L.P. 8/2002; assicura servizi legati alle esigenze specifiche di un territorio che ha sviluppato negli anni una forte vocazione turistica.
- **Primero Energia spa.** (quota partecipazione 0,202%); attività qualificabile come di pubblico servizio relativa alla distribuzione e vendita di gas, energia elettrica e gestione del ciclo idrico-integrato ammessi ex L. 244/2007 e s.m. anche alla luce del disposto di cui all'art. 1° - comma 1 - del D.P.R. 26/03/1977 n° 235 – “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di energia” per il quale gli Enti locali hanno facoltà, anche mediante la costituzione di società di capitali, di esercitare attività elettriche.
- **Noce Energia Servizi spa** (quota partecipazione 3,210%); totalmente pubblica, con operatività nel settore dell'energia e del gas. Nata per concorrere, nella fase del rinnovo delle concessioni, alle gara che la P.A.T. doveva indire recentemente si è attivata per realizzare l'anello di chiusura della rete gas tra Cles e

Tione a vantaggio della metanizzazione dei territori di riferimento (D.L.gs 164/2000 e s.m.). Pertanto si valuta corretta la partecipazione in quanto riconducibile ad un'attività di interesse istituzionale per questo Comune, quale presupposto per un miglioramento economico e sociale della popolazione. Non operativa e quindi oggi non in grado di alterare il mercato si ritiene che la partecipazione azionaria possa essere mantenuta nel rispetto di quanto previsto alla Legge 244/2007 – art. 3 – commi 27-29 alla luce anche del disposto di cui all'art. 1° - comma 1 - del D.P.R. 26/03/1977 n° 235 – “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di energia” per il quale gli Enti locali hanno facoltà, anche mediante la costituzione di società di capitali, di esercitare attività elettriche.

- **Rabbies Energia 1 S.r.l.** (quota partecipazione 29,50%); società costituita per la produzione di energia da fonte rinnovabile, attività fortemente remunerativa perseguita nell'intento di garantire un miglioramento economico e sociale delle condizioni di vita della popolazione locale grazie agli alti introiti che genera. Ulteriore obiettivo è rappresentato dalla possibilità di partecipare nella gestione delle scelte di gestione del territorio, quindi di tipo ambientale, senza delegare i privati. Si segnala che per l'ottenimento della concessione di derivazione la Provincia ha imposto di far dialogare e quindi trovare un contemperamento di interessi tra soggetti pubblici e privati presentatori su un piano distinto di due diverse domande; istanze che miravano allo sfruttamento a scopo idroelettrico dello stesso tratto di torrente e che come tali, in quanto in concorrenza, potevano decadere entrambe se non i richiedenti non fossero stati in grado di dialogare trovando soluzioni che potessero mitigare, com'è stato, i possibili effetti negativi dati dalla ora possibile realizzazione di due impianti a cascata. Detta situazione ha di fatti imposto la costituzione di due società rispettivamente coinvolte ottenendo così una produzione a vantaggio del pubblico superiore a quella che avrebbe conseguito dal solo impianto di riferimento.
- **Rabbies Energia 2 S.r.l.** (quota partecipazione 38,40%); società costituita per la produzione di energia da fonte rinnovabile, attività fortemente remunerativa perseguita nell'intento di garantire un miglioramento economico e sociale delle condizioni di vita della popolazione locale grazie agli alti introiti che genera. Ulteriore obiettivo è rappresentato dalla possibilità di partecipare nella gestione delle scelte di gestione del territorio, quindi di tipo ambientale, senza delegare i privati. Si segnala che per l'ottenimento della concessione di derivazione la Provincia ha imposto di far dialogare e quindi trovare un contemperamento di interessi tra soggetti pubblici e privati presentatori su un piano distinto di due diverse domande; istanze che miravano allo sfruttamento a scopo idroelettrico dello stesso tratto di torrente e che come tali, in quanto in concorrenza, potevano decadere entrambe se non i richiedenti non fossero stati in grado di dialogare trovando soluzioni che potessero mitigare, com'è stato, i possibili effetti negativi dati dalla ora possibile realizzazione di due impianti a cascata. Detta situazione ha di fatti imposto la costituzione di due società rispettivamente coinvolte ottenendo così una produzione a vantaggio del pubblico superiore a quella che avrebbe conseguito dal solo impianto di riferimento.

Dato atto poi come con il surrichiamato atto di assumeva l'impegno a dismettere la non prioritaria detenzione delle partecipazioni quelle riferite a:

- Traforo Cles – Male' spa. (quota partecipazione 2,000%);
- Istituto Atesino di Sviluppo spa (quota partecipazione 0,00000071%);
- Finanziaria B.T.B. spa (quota partecipazione 0,00000017%);
- Monte Dei Paschi di Siena spa (quota partecipazione 0,0000000064);

Che da allora ad oggi in data 20 novembre 2013 è intervenuta la dismissione delle partecipazioni di **Traforo Cles – Male' spa** a seguito sua liquidazione e di **Noce Energia Servizi spa**, la cui assemblea in data 16.01.2015 ne ha deliberato lo scioglimento anticipato, anche se già precedentemente non ci si era dichiarati favorevoli alla sua trasformazione, come deliberata da altri soggetti. Che, ancora, con riferimento alle altre partecipazioni da dismettere queste, stante il permanere della difficile situazione economica e quindi nell'impossibilità di ipotizzare un loro apprezzamento, si addiverrà indipendentemente da ciò alla loro vendita nel corso del 2015 vero che in precedenza non si era proceduto solo per non svendere quote che seppur poco significative per valore non comportavano comunque oneri a carico del bilancio del Comune.

La valutazione da operarsi oggi dovrà pertanto interessare tutte le altre partecipazioni, perché diversamente da quanto previsto dall'art. 3 comma 27 Legge Finanziaria per il 2008, perimetro dell'indagine non sarà rappresentato dalle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite della catena di controllo – la cui disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2359 del codice civile - e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell'intero capitale sociale.

Se l'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate, detta attività dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- *eliminazione società non indispensabili*: la locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato". Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguitamento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili sul mercato;

- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Preliminarmente rispetto alla evidenziazione dello stato generale di salute e/o le criticità rilevate nello spettro delle partecipazioni di questo Ente, si evidenzia che giuste deliberazioni consiliari n. 17 dd. 10.06.2013, n. 58 dd. 28.11.2014 e n. 40 dd. 23.09.2014 sono state rispettivamente approvati i disciplinari per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate S.G.S. srl. e Rabbies Energia 1 S.r.l. e Rabbies Energia 2 S.r.l., tutti ispirate ai seguenti principi.

Il controllo sulla gestione da parte dell'Ente Comune, ciò grazie alla collaborazione e consulenza del Revisore dei Conti dei Comuni, finalizzato alla verifica del conseguimento degli obiettivi programmati e all'analisi degli aspetti economico, patrimoniali e finanziari della società, si articola ora in:

- un controllo ex ante (redazione da parte della società di budget e piani industriali pluriennali corredati di relazioni esplicative da trasmettere all'ente entro i termini di approvazione del bilancio del Comune);
- un controllo concomitante (relazioni periodiche trimestrali sull'andamento della gestione tenuto conto delle previsioni di budget e redazione di bilancio preconsuntivo);
- un controllo ex post (verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, verifica dei risultati economico, patrimoniali e finanziari, eventuale benchmarking da prodursi in allegato al piano industriale e gestionale dell'esercizio successivo).
- nel caso le società presentino una situazione di disequilibrio economico e/o patrimoniale e/o finanziario, le medesime dovranno definire un piano di risanamento con l'evidenza delle azioni atte a risolvere i problemi esistenti, garantire il recupero dell'efficienza e dell'economicità della gestione, indicando puntuali obiettivi fissati nel tempo e successivamente monitorabili da parte dell'ente locale di riferimento.
- Il collegio sindacale, ove presente, deve vigilare sul rispetto delle misure di contenimento delle spese individuate nel presente Protocollo, dandone evidenza nell'ambito della relazione al bilancio.
- L'organo dei Enti locali interessati, competente all'approvazione del bilancio, dovrà essere informato sulla situazione della Società mediante un'apposita relazione resa dal Presidente, affinché accompagni la proposta di bilancio di previsione e del rendiconto. Tale relazione deve in particolare esaminare la situazione economico/patrimoniale/finanziaria della società e analizzare le implicazioni per il bilancio comunale derivanti dalle partecipazioni societarie.

Nello svolgimento della propria attività le Società informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà, adottando una specifica disciplina interna allo scopo di favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative ad incarichi di studio, ricerca e consulenza e delle spese discrezionali quali.

- Per ciò che concerne le spese di natura corrente, così come d'investimento, devono essere individuate precise procedure operative che portino a verificare sistematicamente sul mercato le migliori condizioni praticate, salvo i casi di urgenza oggettivamente dimostrabili. In particolare con l'entrata in vigore del secondo decreto sulla "spending review" (D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012) l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e MEPAT è stato esteso a tutti gli enti pubblici e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta (senza esclusioni soggettive); per le Società prive di tali requisiti e pur presenti, queste dovranno avere a riferimento, in via orientativa nella valutazione della congruità dei prezzi, quelli ivi applicati.
- Alfine di predisporre procedure di controllo della spesa per il personale delle Società queste possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato solo previa autorizzazione dell'Ente.
- Per individuare di detto personale, con propri provvedimenti le Società dovranno comunque dotarsi di criteri e modalità per il reclutamento del personale, così come per il conferimento degli incarichi, rispettosi dei principi, di derivazione anche comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità
- Il trattamento economico attribuibile al personale dipendente, fatti comunque salvi i livelli retributivi fissati dai contratti collettivi applicati o applicabili, deve prevedere il contenimento della spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione.
- I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, tenuto conto della complessità della gestione, delle deleghe attribuite, delle dimensioni della società e della circostanza che la società operi o meno in regimi di concorrenza e in considerazione della particolare professionalità dei membri medesimi non possono superare precisi valori limite per il Presidente e i Consiglieri che non risultino Amministratori comunali. Per quanto non precisato si è fatto rinvio all'art. 7 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1.
- Conferma del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione già ridotto a tre unità.
- Obbligo per le Società di perseguire il massimo contenimento della spesa relativa ai compensi dell'organo di controllo e ai compensi per la revisione legale dei conti.
- Obbligo di riduzione del numero dei componenti il Collegio Sindacale, ove presente, portando dopo scadenza a una unità in luogo di tre.

Se queste apparivano misure minimie per confermare, ove ritenuto necessario, il mantenimento delle partecipazioni comunque compatibili, si deve dare atto che dette misure risultano solo parzialmente applicate e come tale monitorate nel loro divenire vero che data la particolarità delle Società, o prive di personale o poco

strutturate, in nessuna di esse è del resto presente una figura amministrativa con ruolo direttivo che dia sistematica applicazione alle stesse. Di fatto le suddette misure sono rimesse nell'applicazione agli Amministratori delle Società che possono garantirne la progressiva introduzione anche se hanno già i relativi principi generali desumibili dalle surriportate disposizioni sono già stati fatti propri.

Malè, li 31 marzo 2015

Il Sindaco

Paganini Bruno



RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MALE' ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolti alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non

esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella cognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell’investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L’analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal Comune, poiché solo in tali casi l’Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Con riferimento a:

- delibera di ricognizione vedasi premessa;
- con riferimento descrittivi alle partecipazioni mantenute e quelle ritenute non più detenibili vedasi premessa;
- le azioni generali intraprese nei confronti delle partecipazioni non più detenibili vedasi premessa;
- le azioni poste in essere dal comune per dare attuazione al protocollo d’intesa 2012 vedasi premessa.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 Denominazione - TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA.

4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	31 luglio 2008
Sede legale:	Trento via Innsbruck, 65
Oggetto Sociale:	Trasporto Pubblico Locale
Capitale sociale al 31.12.2014:	300.000 Euro
Altri soci:	Socio maggioritario: Provincia Autonoma di Trento;
Percentuale di partecipazione:	0,021%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 142.779 Euro 2012: 147.778 Euro 2013: 154.591 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Contributi Servizio Urbano Turistico: Anno 2012: Euro 10.040,58 Euro Anno 2013: Euro 1.870,58.- pagati nel 2014
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	5 membri di cui nessun rappresentante del Comune
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	3 membri Di cui nessun rappresentante del Comune

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

Nel bilancio anno 2013 il capitolo immobilizzazione finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per Euro 10.000,00 al Consorzio denominato “Centro Servizi Condiviso” al quale Trentino Trasporti Esercizio ha aderito. Il Consorzio ha consorzio quale scopo di gestire attività comuni per i consorziati, ossia le società provinciali.

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Malè con la deliberazione 70 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto si è ritenuto di qualificare la sua attività come di produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente e della comunità

rappresentata, qualificandosi la stessa come società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege.

4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in questo caso svolge servizi pubblici locali, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi poi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimamente l'affidamento diretto e dunque uscire dalla sua compagine significherebbe perdere questa possibilità, facoltà che genera economie procedurali e vantaggi economici di scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed stata acquisita a titolo gratuito e, quindi, dal punto di vista strettamente economico un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.2 Denominazione - Trentino Riscossioni spa.

4.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	1 [^] dicembre 2006
Sede legale:	Trento - via Romagnosi, 11/A
Oggetto Sociale:	L'attività principale della società è la riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle sue varie fasi: riscossione spontanea, attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate di pertinenza del sistema pubblico provinciale a cui si affiancano i servizi di gestione, consulenza ed assistenza sia verso gli enti soci, sia verso i cittadini contribuenti; altro settore strategico di Trentino Riscossioni è rappresentato dalla gestione completa delle sanzioni Amministrative relative al Codice della Strada.
Capitale sociale al 31.12.2014:	1.000.000 Euro
Altri soci:	Socio maggioritario: Provincia Autonoma di Trento; Altri soci Comuni della Provincia e altri Enti Pubblici.
Percentuale di partecipazione:	0.021%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 330.375 Euro 2012: 256.787 Euro 2013: 213.930 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: nessuno 2012: nessuno 2013: nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: nessuno 2012: nessuno 2013: nessuno
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Nessun rappresentante del Comune di Malè
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Nessun rappresentante del Comune di Malè

4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

Nel bilancio anno 2013 il capitolo immobilizzazione finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per Euro 10.000,00 al Consorzio denominato "Centro Servizi Condiviso" al quale Trentino Riscossioni ha aderito. Il Consorzio ha consorzio quale scopo di gestire attività comuni per i consorziati, ossia le società provinciali, provinciali, attività comuni

La società **NON** non possiede partecipazioni societarie/possiede le seguenti partecipazioni societarie:
indicare denominazione e percentuale di partecipazione.

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Malè con la deliberazione n.ro 70 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto società di sistema della Provincia Autonoma di Trento la cui attività è qualificabile come erogatrice di servizi disciplinati ex lege, di supporto ad attività istituzionali dell'Ente nel settore dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate del Comune ex D.L. 446/97, come tale ammessa ex L. 244/2007 e s.m..

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in questo caso svolge servizi pubblici locali, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi poi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque l'uscire dalla compagnie significherebbe perdere questa possibilità, opportunità che genera economie procedurali e vantaggi economici di scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed stata acquisita a titolo gratuito e, quindi, dal punto di vista strettamente economico un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.3 Denominazione - Società Gestione Strutture s.r.l.

4.3.1. Dati della società

Data di costituzione:	20 dicembre 1996
Sede legale:	Malè – località molini
Oggetto Sociale:	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Capitale sociale al 31.12.2014:	10.000 euro
Altri soci:	nessuno
Percentuale di partecipazione:	100%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 2.653 Euro utile 2012 6.327 Euro utile 2013: - 91.054 Euro perdita
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 304.621,00 Euro 2012: 313.644,35 Euro 2013: 395.234,72 Euro 2014: 338.833,98 Euro
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	i 3 componenti tutti rappresentanti del Comune di Malè Zanella Giuliano – Presidente Rao Gianfraco – componente consiglio amm. Andreis Elisabetta – componente consiglio amm.
Organo di controllo:	non previsto

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società **NON** possiede partecipazioni societarie.

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Malè con la deliberazione n.ro 70 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto in house, braccio operativo dell'amministrazione per quanto riguarda la gestione di servizi a domanda individuale connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva e del cinema teatro comunale.

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione in quanto non sono mutate le valutazioni per cui per la gestione concreta di dette strutture pubbliche, anche se poteva essere assicurata direttamente dall'ente locale con le proprie articolazioni organizzative, è parso conveniente avvalersi in house di una società integralmente posseduta. Del resto la stessa ha creato una propria organizzazione e struttura tecnica che, adeguatamente orientata, ha assicurato l'offerta di servizi di alto livello, sempre in linea con le aspettative dell'utenza. Del resto l'obiettivo di miglioramento, implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica, ha fatto propendere il Comune a non esternalizzare una attività economicamente non remunerativa e quindi soggetta a politiche di risparmio volte a ridurre orari, qualità dei servizi e dotazioni. La necessaria destinazione dei beni assegnati in gestione al soddisfacimento di interessi generali, tanto da poter essere coerentemente qualificati per natura come beni destinati a un pubblico servizio, necessariamente "aperti a tutti i cittadini" e "a tutte le società e associazioni sportive" (art. 90, comma 24, legge n. 289 del 2002), conferma la preferenza per una gestione "diretta" (in ragione del controllo analogo esercitato) rispetto all'esternalizzazione. La scelta di inserire nel C.d.A. anche amministratori comunali, fortemente responsabilizzati, va nella direzione di rendere pregevole e costante la fase di verifica della qualità dei servizi erogati, così come la oculata loro gestione economica. Le misure guida individuate nel protocollo sottoscritto in data 1[^] luglio 2013 e dalla Società come tali accettate (misure elencate in premessa), oltre ad aver già generato risparmi e contenimenti di spesa lasciano prevedere margini certi di ulteriore miglioramento. Del resto l'attenzione per l'efficientamento degli impianti, l'introduzione di più efficaci sistemi di monitoraggio accessi ha permesso di mantenere livelli di copertura dei servizi veramente importanti, pur in un quadro generale di riduzione degli accessi.

4.4 Denominazione - Informatica Trentina s.p.a.

4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	7 agosto 1983
Sede legale:	Trento via Gilli, 2
Oggetto Sociale:	La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento di sistema della P.A. del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (SIEP), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 3.500,000
Altri soci:	Provincia di Trento, Regione T.A.A., Camera di Comercio, Comunità di Valle e Comuni del trentino.
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0580%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 3.351.163 2012: Euro 2.847.220 2013: Euro 705.703
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: Euro 473,23 2012: Euro 402,07 2013: Euro 99,66
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Nessuno
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Nessun rappresentante del Comune di Malè
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Nessun rappresentante del Comune di Malè

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

Nel bilancio anno 2013 il capitolo immobilizzazione finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per Euro 10.000,00 al Consorzio denominato "Centro Servizi Condiviso" al quale Informatica Trentina ha aderito. Il Consorzio ha consorzio quale scopo di gestire attività comuni per i consorziati, ossia le società provinciali.

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Malè con la deliberazione n.ro 70 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto società di sistema della Provincia Autonoma di Trento la cui attività è qualificabile come erogatrice di servizi disciplinati ex lege, di supporto ad attività istituzionali dell'Ente per i settori dell'informatica e della telematica e come tale ammessa ex L. 244/2007 e s.m..

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in questo caso svolge attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Del resto trattandosi poi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimamente l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità che genera economie procedurali e vantaggi economici di scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.5 Denominazione - Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa

4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2014:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 2.633,31 Euro 2012: 2.739,47 Euro 2013: 2.298,85 Euro 2014: 2.614,58 Euro
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci

4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

- **SET DISTRIBUZIONE SPA** percentuale di partecipazione:0,05%

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Malè con la deliberazione n.ro 70 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Cooperativa in quanto si è ritenuto di qualificare la sua attività come di produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente, quali assistenza e consulenza in materie di interesse, rappresentanza a livello istituzionale, ammesse ex L. 244/2007 e s.m..

4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione che se di modesto valore e come tale qualificabile micro partecipazione, risulta strategica pur in assenza di redditività della società che, peraltro, ad oggi non ha mai generato costi se si eccettuano le quote associative annuali. Preme sottolineare come la presente partecipazione non vada intesa valutando lo stretto ritorno economico immediato dell'investimento ma, principalmente in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo socio-economico indotto sul territorio vero che il Consorzio, soggetto rappresentativo dei Comuni Trentini né tutela ed esprime le ragioni e necessità nei confronti di terzi e, in primis, della Provincia, il tutto non disgiuntamente dalla sua capacità di assicurare consulenze, servizi e attività di formazione a vantaggio del personale generando l'offerta di proposte economiche e di indubbia qualità e valenza in quanto pensate specificatamente per i propri soci. La forma societaria consente di esprimere a questo Ente una sua rappresentanza in Assemblea con possibilità di partecipare, in un quadro dialettico e di proposta, alla definizione delle strategie della stessa. Per le sue caratteristiche e, in via di fatto, è qualificabile come una specie di società di sistema costituita a livello provinciale per svolgere attività strumentali al funzionamento degli enti locali previste per legge.

4.6 Denominazione - Trentino Trasporti s.p.a.

4.6.1. Dati della società

Data di costituzione:	27 novembre 2002 a seguito fusione per unione
Sede legale:	Via Innsbruck 65 – 38121 TRENTO
Oggetto Sociale:	Gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale al servizio di trasporto pubblico, ed in particolare la costruzione di linee ferroviarie, e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica, l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario e la manutenzione di quest'ultimo, la realizzazione di rimesse e la gestione di sistemi di infomobilità, la realizzazione e la gestione di parcheggi intermodali. La società metterà a disposizione dei gestori del servizio di trasporto pubblico del Trentino, verso canone determinato dalla Provincia Autonoma di Trento, il patrimonio indicato.
Capitale sociale al 31.12.2014:	24.010.094 Euro
Altri soci:	<ul style="list-style-type: none"> • Provincia Autonoma di Trento: 73,75% • Comune di Trento: 18,75% • Trentino Trasporti S.p.A. (azioni proprie): 6,91% • Altri Comuni e Comprensori della Provincia di Trento: 0,58% • Altri soci privati: 0,01%
Percentuale di partecipazione:	0,04165%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 95.350 Euro di utile 2012: 182.733 Euro di utile 2013: 95.836 Euro di utile
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: Nessuno 2012: Nessuno 2013: Nessuno 2014: Nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: Nessuno 2012: Nessuno 2013: Nessuno 2014: Nessuno
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Nessun rappresentante del Comune di Malè
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Nessun rappresentante del Comune di Malè

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie/possiede le seguenti partecipazioni societarie:
Riva del Garda - Fierecongressi S.p.A. – Quota del 6.521%

CAF interregionale dipendenti S.r.l. – 1 Quota
Distretto tecnologico trentino s.c.r.l. – 1,770%
Car Sharing Trentino Soc. Cooperativa – 200 Quote
A.p.t. Trento s.cons. a r.l. – 0,901%
Consorzio Centro Servizi Condivisi – 8,333%

4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Malè con la deliberazione n.ro 70 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto questa realizza e detiene il patrimonio infrastrutturale (mobili e immobili) funzionale alla gestione del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano da parte della partecipata Trentino Esercizio s.p.a.. La Trentino Trasporti S.p.a. mette a disposizione della Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. tutti i beni necessari alla gestione del servizio pubblico mediante un contratto di affitto di azienda. E' questa pertanto una società le cui scelte strategiche di allocazione degli investimenti rivestono senza dubbio un ruolo fondamentale per lo sviluppo del trasporto pubblico e più in generale per la mobilità sul territorio comunale e di valle, scelta coerente rispetto a quanto disposto dalla Giunta Provinciale con deliberazione 14 marzo 2008, n. 663, assunta su conforme parere del Consiglio delle Autonomie Locali che nei predetti termini ha approvato la riorganizzazione del settore.

4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione che se di modesto valore e come tale qualificabile ancora una volta come micro partecipazione, risulta strategica pur in assenza di redditività della società che, peraltro, ad oggi non ha mai generato costi per il Comune. Preme sottolineare come la presente partecipazione non vada intesa valutando lo stretto ritorno economico immediato dell'investimento ma, principalmente in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo socio-economico indotto sul territorio vero che il Trentino Trasporti Spa., garantisce attraverso la sua partecipata il servizio locale a tutela delle ragioni e necessità di residenti e turisti nell'ottica di concorrere ad assicurare un sistema di trasporto locale fondamentale per lo sviluppo socio-economico del territorio.

4.7 Denominazione - Azienda di Promozione Turistica della Valle di Sole, Peio e Rabbi soc. cooperativa

4.7.1. Dati della società

Data di costituzione:	20 ottobre 2003
Sede legale:	Malè via Marconi, civ. 7
Oggetto Sociale:	<p>La società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la realizzazione delle attività previste dalla Legge Provinciale sulla promozione turistica ed in particolare:</p> <p>a) informazione ed accoglienza turistica a favore dell’ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;</p> <p>b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;</p> <p>c) definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico – territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalla Società prevista dall’articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica;</p> <p>d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dalle disposizioni della legge provinciale sulla promozione turistica;</p> <p>e) valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell’ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio.</p> <p>L’attività di cui alla lettera d), può essere svolta anche in via indiretta secondo le modalità previste da disposizioni provinciali.</p> <p>La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite al soggetto previsto dall’art. 9 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8, dalla medesima legge o da altre disposizioni normative o regolamentari.</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	289.664 Euro
Altri soci:	Vedi allegato
Percentuale di partecipazione:	2,136%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011: 24.072 Euro</p> <p>2012: 10.841 Euro</p> <p>2013: 10.766 Euro</p>
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	<p>2011: 12.886,39 Euro</p> <p>2012: 10.574,49 Euro</p> <p>2013: 10.114,24 Euro</p> <p>2014: 12.753,69 Euro</p>
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	<p>2011: 7.317,98 Euro</p> <p>2012: 8.356,52 Euro</p> <p>2013: 2.242,10 Euro</p> <p>2014: 1.194,46 Euro</p>
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	<p>i Consiglio di amministrazione di nr. 15 componenti</p> <p>Dal 12.04.2011 al 12.05.2014 rappresentante del Comune di Malè Sindaco Paganini Bruno</p>
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Collegio Sindacale

4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società **NON** possiede partecipazioni societarie/possiede le seguenti partecipazioni societarie:

4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Malè con la deliberazione n.ro 70 del 21 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Cooperativa in quanto questa assicura il coordinamento e lo svolgimento a livello di Valle delle attività di valorizzazione e qualificazione turistica del territorio, oltre che di commercializzazione dei relativi prodotti, la cui partecipazione è disciplinata ex L.P. 8/2002. Del resto la qualità ambientale e sociale, oltre alle opportunità economiche del territorio, a forte vocazione turistica, non possono non passare attraverso una qualificata attività di promozione in ordine alla il Comune vuole poter dire la sua.

4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione che se di modesto valore e come tale qualificabile micro partecipazione, risulta strategica pur in assenza di redditività della società che, peraltro, ad oggi non ha mai generato costi se si eccettuano le quote associative annuali. Preme sottolineare come la presente partecipazione non vada intesa valutando lo stretto ritorno economico immediato dell'investimento ma, principalmente in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo socio-economico indotto sul territorio vero che la Cooperativa, soggetto rappresentativo di molteplici realtà della Valle, tra cui tutti i Comuni, tutela ed esprime le ragioni e necessità nei confronti del mercato e della Provincia. La forma societaria consente di esprimere a questo Ente una sua rappresentanza in Assemblea con possibilità di partecipare, in un quadro dialettico e di proposta, alla definizione delle strategie della stessa. Per le sue caratteristiche è qualificabile come una società costituita a livello locale per svolgere attività strumentali alla valorizzazione del territorio nelle sue diverse componenti, ambientali e infrastrutturali.

4.8 Denominazione - Primiero Energia spa.

4.8.1. Dati della società

Data di costituzione:	9 giugno 2000
Sede legale:	Fiera di Primiero – Via Guadagnini, 31
Oggetto Sociale:	Primiero Energia svolge la propria attività nel settore della produzione di energia idroelettrica, dopo il subentro ad ENEL Produzione, in base ad una convenzione del 1988 tra Provincia Autonoma di Trento e l'Ente di Stato, nel possesso e nella gestione degli impianti della Società Anonima Veneta Alluminio.
Capitale sociale al 31.12.2014:	4.000.000 Euro
Altri soci:	
Percentuale di partecipazione:	0,202%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 6.895.206 Euro 2012: 5.591.347 Euro 2013: 4.778.924 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 11.366,19 Euro 2012: 8.318,73 Euro 2013: 7.711,55 Euro 2014: 7.164,46 Euro
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: nessuno 2012: nessuno 2013: nessuno 2014: nessuno
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Nessun rappresentante del Comune di Malè
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Nessun rappresentante del Comune di Malè

4.8.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie/possiede le seguenti partecipazioni societarie:
Dolomiti Energia S.p.A.

4.8.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Malè con la deliberazione 70 dd. 21 dicembre 2010, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione considerato che Primiero Energia svolge una attività qualificabile di pubblico servizio in quanto afferente alla distribuzione e vendita di gas, energia elettrica e gestione del ciclo idrico-integrato ammessi ex L. 244/2007 e s.m. anche alla luce del disposto di cui all'art. 1° - comma 1 - del D.P.R. 26/03/1977 n° 235 – “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di energia” per il quale gli Enti locali hanno facoltà, anche mediante la costituzione di società di capitali, di esercitare attività elettriche.

4.8.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione che se di modesto valore e come tale qualificabile micro partecipazione, risulta importante per la redditività della società che, ad oggi, ha liquidato utili e mai generato costi. Preme sottolineare come la presente partecipazione non vada peraltro intesa solo valutando il ritorno economico immediato dell'investimento ma anche come ritorno in termini di sviluppo socio-economico complessivo del territorio sotto il profilo ambientale e infrastrutturale.

4.9 Denominazione - Rabbies Energia 1 S.r.l.

4.9.1. Dati della società

Data di costituzione:	18 marzo 2010
Sede legale:	Rabbi – Frazione San Bernardo, 48/D
Oggetto Sociale:	<p>Art. 3 dello Statuto: La società ha per oggetto: a) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed, in particolare, di energia idroelettrica nei Comuni di Rabbi e di Malè; b) la realizzazione di opere e/o interventi collegati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed, in particolare, di energia idroelettrica o comunque a ciò funzionali; c) l'attività di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili ed, in particolare, di energia idroelettrica. A questo scopo, la Società potrà costituire, con altre imprese, società o amministrazioni pubbliche e/o private, raggruppamenti, associazioni temporanee di imprese nella forma ritenuta più utile per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere. Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, purchè utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto Sociale. Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo o affine al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto Sociale e purchè non in via prevalente e nei confronti del pubblico. La Società non potrà comunque esercitare attività riservate a professionisti per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi Albi o Registri.</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 303.731,63
Altri soci:	19.50% Centraline Trentine Srl 51,00% Comune di Rabbi
Percentuale di partecipazione:	29,50%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: perdita euro 28.788 2012: perdita euro 59.515 2013: perdita euro 33.195
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 155.916,00 Euro per rimborso oneri 2012: nessuno 2013: nessuno 2014: nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 94.400,00 Euro per ricapitalizzazione 2012: nessuno 2013: nessuno 2014: nessuno
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Alberto Gasperini Vice Presidente su tre componenti il Consiglio di amministrazione
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	1 rappresentante su 3 nominati

4.9.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.9.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Malè con la deliberazione n.ro 70 del 21 dicembre 2010, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione trattandosi di società appositamente costituita per la produzione di energia da fonte rinnovabile, attività fortemente remunerativa perseguita nell'intento di garantire un miglioramento economico e sociale delle condizioni di vita della popolazione locale grazie agli alti introiti che genera. Ulteriore obiettivo è rappresentato dalla possibilità di partecipare nella gestione delle scelte di gestione del territorio, quindi di tipo ambientale, senza delegare i privati. Si segnala che per l'ottenimento della concessione di derivazione la Provincia aveva chiesto di far dialogare e quindi trovare un contemperamento di interessi tra soggetti pubblici e privati presentatori su un piano distinto di due diverse domande; istanze che miravano allo sfruttamento a scopo idroelettrico dello stesso tratto di torrente e che come tali, in quanto in concorrenza, potevano decadere entrambe se non i richiedenti non fossero stati in grado di dialogare trovando soluzioni che potessero mitigare, com'è stato, i possibili effetti negativi dati dalla ora possibile realizzazione di due impianti a cascata. Detta situazione ha di fatto imposto la costituzione di due società rispettivamente coinvolte ottenendo così una produzione a vantaggio del pubblico superiore a quella che avrebbe conseguito dal solo impianto di riferimento. Del resto per il disposto di cui all'art. 1° - comma 1 - del D.P.R. 26/03/1977 n° 235 – “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di energia”, gli Enti locali hanno facoltà, anche mediante la costituzione di società di capitali, di esercitare attività elettriche.

4.9.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene il mantenimento della partecipazione in questa fase di startup. La società al momento non genera utili ma come da piano economico finanziario approvato è in grado di restituire autonomamente, senza nulla chiedere ai Soci, le quote capitali e interessi relative al mutuo assunto a finanziamento lavori. La produzione di energia idroelettrica è iniziata nei termini e dall'autunno 2014 si è perfezionato il riconoscimento e concessione della incentivazione da parte del GSE, incentivi che come tali assicurano la piena remuneratività della partecipazione di questa Società di scopo. A partire dai prossimi esercizi sarà poi in grado di ripartire utili. La scelta di inserire nel C.d.A. anche amministratori comunali, fortemente responsabilizzati, va nella direzione di rendere pregevole e costante la fase di verifica della qualità della gestione economica. Le misure guida individuate nel protocollo sottoscritto dalla Società e come tali accettate (misure elencate in premessa), assicureranno risparmi e contenimenti di spesa pur se questa si riveli marginale rispetto agli alti utili garantiti a regime e per i 30 anni della concessione. Ancorché gestendo due distinte concessioni sia nata l'esigenza di dare vita a due Società con assetti diversi così da garantire al socio privato le prerogative richieste, si opererà per cercare di dar vita ad un solo soggetto mediante fusione di Rabbies Energia 1 con Rabbies Energia 2.

4.10 Denominazione - Rabbies Energia 2 S.r.l.

4.10.1. Dati della società

Data di costituzione:	18 marzo 2010
Sede legale:	Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE'
Oggetto Sociale:	<p>Art. 3 dello Statuto: La società ha per oggetto: a) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed, in particolare, di energia idroelettrica nei Comuni di Rabbi e di Malè; b) la realizzazione di opere e/o interventi collegati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed, in particolare, di energia idroelettrica o comunque a ciò funzionali; c) l'attività di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili ed, in particolare, di energia idroelettrica.</p> <p>A questo scopo, la Società potrà costituire, con altre imprese, società o amministrazioni pubbliche e/o private, raggruppamenti, associazioni temporanee di imprese nella forma ritenuta più utile per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere.</p> <p>Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, purchè utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto Sociale.</p> <p>Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo o affine al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto Sociale e purchè non in via prevalente e nei confronti del pubblico.</p> <p>La Società non potrà comunque esercitare attività riservate a professionisti per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi Albi o Registri.</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 291.023,38
Altri soci:	40,00% Centraline Trentine srl 21,60% Comune di Rabbi
Percentuale di partecipazione:	38,40%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: perdita euro 53.732 2012: perdita euro 5.959 2013: perdita euro 51.144
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 197.704 Euro per rimborso spese 2012: nessuno 2013: nessuno 2014: nessuno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 134.400 Euro per rimborso spese 2012: nessuno 2013: nessuno 2014: nessuno
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Alberto Gasperini Vice Presidente su tre componenti il Consiglio di amministrazione
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	1 rappresentante su 3 nominati

4.10.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.10.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Malè con la deliberazione n.ro 70 del 21 dicembre 2015 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione trattandosi di società appositamente costituita per la produzione di energia da fonte rinnovabile, attività fortemente remunerativa perseguita nell'intento di garantire un miglioramento economico e sociale delle condizioni di vita della popolazione locale grazie agli alti introiti che genera. Ulteriore obiettivo è rappresentato dalla possibilità di partecipare nella gestione delle scelte di gestione del territorio, quindi di tipo ambientale, senza delegare i privati. Si segnala che per l'ottenimento della concessione di derivazione la Provincia aveva chiesto di far dialogare e quindi trovare un contemperamento di interessi tra soggetti pubblici e privati presentatori su un piano distinto di due diverse domande; istanze che miravano allo sfruttamento a scopo idroelettrico dello stesso tratto di torrente e che come tali, in quanto in concorrenza, potevano decadere entrambe se non i richiedenti non fossero stati in grado di dialogare trovando soluzioni che potessero mitigare, com'è stato, i possibili effetti negativi dati dalla ora possibile realizzazione di due impianti a cascata. Detta situazione ha di fatto imposto la costituzione di due società rispettivamente coinvolte ottenendo così una produzione a vantaggio del pubblico superiore a quella che avrebbe conseguito dal solo impianto di riferimento. Del resto per il disposto di cui all'art. 1° - comma 1 - del D.P.R. 26/03/1977 n° 235 – “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di energia”, gli Enti locali hanno facoltà, anche mediante la costituzione di società di capitali, di esercitare attività elettriche.

4.10.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene il mantenimento della partecipazione in questa fase di startup. La società al momento non genera utili ma come da piano economico finanziario approvato è in grado di restituire autonomamente, senza nulla chiedere ai Soci, le quote capitali e interessi relative al mutuo assunto a finanziamento lavori. La produzione di energia idroelettrica è iniziata nei termini e dall'autunno 2014 si è perfezionato il riconoscimento e concessione della incentivazione da parte del GSE, incentivi che come tali assicurano la piena remuneratività della partecipazione di questa Società di scopo. A partire dai prossimi esercizi sarà poi in grado di ripartire utili. La scelta di inserire nel C.d.A. anche amministratori comunali, fortemente responsabilizzati, va nella direzione di rendere pregevole e costante la fase di verifica della qualità della gestione economica. Le misure guida individuate nel protocollo sottoscritto dalla Società e come tali accettate (misure elencate in premessa), assicureranno risparmi e contenimenti di spesa pur se questa si riveli marginale rispetto agli alti utili garantiti a regime e per i 30 anni della concessione. Ancorché gestendo due distinte concessioni sia nata l'esigenza di dare vita a due Società con assetti diversi così da garantire al socio privato le prerogative richieste, si opererà per cercare di dar vita ad un solo soggetto mediante fusione di Rabbies Energia 2 con Rabbies Energia 1.

4.11 Denominazione – Partecipazioni minori

Con riferimento alle altre tre partecipazioni detenute, gli elementi di valutazione che devono far parte di questo Piano di razionalizzazione portano non solo a riconfermare le precedenti scelte ma anche che si passi alla loro attuazione indipendentemente dal valore minimo delle partecipazioni e dalla circostanza per cui non generano ricadute sulla gestione economico

finanziaria dell'Ente. Del resto l'assoluta assenza di possibilità di incidere sulle scelte gestionali e l'insussistenza dei requisiti di legge per confermare il mantenimento delle quote detenute consigliano di vendere indipendentemente dal valore assolutamente insignificante che queste hanno oggi sul mercato; in alcuni casi trattasi di titoli che escono dalle contrattazioni ufficiali e di scarsa appetibilità. Entro settembre 2015 saranno come tali liquidate offrendole con forme semplificate di gara.

Trattasi di:

- Istituto Atesino di Sviluppo spa(quota partecipazione 0,00000071%);
- Finanziaria B.T.B. spa, ora incorporata in Banca Intesa San Paolo Spa (quota partecipazione 0,00000017%);
- Monte Dei Paschi di Siena spa(quota partecipazione 0,000000064);

Malè, il 31 marzo 2015



Il Sindaco
Paganini Bruno



Ufficio Tributi - Comune di Malè

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: 31-mar-15 16:53
A: comune@pec.comune.male.tn.it
Oggetto: CONSEGNA: piano di razionalizzazione delle società partecipate del comune di Malè - anno 2015
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (235 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a trento.controllo@corteconticert.it "posta certificata" --

Il giorno 31/03/2015 alle ore 16:52:38 (+0200) il messaggio con Oggetto "piano di razionalizzazione delle società partecipate del comune di Malè - anno 2015" inviato da "comune@pec.comune.male.tn.it" ed indirizzato a "trento.controllo@corteconticert.it" e' stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: 1175379115.94095312.1427813549921vliaspec03@legalmail.it Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra' allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

